

VEDERE IL FUTURO IN PROSPETTIVA

Brancaccio: in un clima di incertezze serve visione



CONTRO L'IMMOBILISMO PER RIGENERARE L'ITALIA

Intervista a
Francesco Rutelli

La disciplina internazionale dell'intelligenza artificiale e la via italiana

di Chiara Micera, avvocato Studio legale Micera



L'articolo 30 del Nuovo Codice Appalti, il D.Lgs.36/2023, al primo comma, **esprime l'intento del Legislatore di voler migliorare l'efficienza delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, ove possibile, provvedendo ad automatizzare le proprie attività ricorrendo a soluzioni tecnologiche, compresa l'intelligenza artificiale e le tecnologie di registri distribuiti** (tra esse la più nota è la blockchain), nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia.

L'inciso "ove possibile" tradisce però le difficoltà di tradurre in realtà tale principio, anche per l'incompletezza di un quadro regolatorio idoneo a disciplinare pienamente un fenomeno, tra l'altro in costante divenire, quale quello dello sviluppo tecnologico. La questione non è nuova, e la scienza giuridica si interroga da secoli sull'approccio da assumere per regolamentare la tecnica, anche in considerazione di quanto i mutamenti tecnologici impattino sull'organizzazione sociale, modificando rapporti di forza e scatenando tensioni, basti pensare, ad esempio, al movimento luddista che osteggiava la rivoluzione industriale di fine Settecento.

Ma anche perché una riflessione condivisa da molti è

che la stretta regolamentazione non possa permettere la naturale e fisiologica attività di sperimentazione propria della ricerca scientifica, limitando così lo sviluppo del progresso.

Rispetto all'intelligenza artificiale, **il dibattito è reso ancora più complesso dalla situazione geopolitica, che vede la polarizzazione dell'utilizzo e conoscenza della tecnologia, tra due grandi player, la Cina da un lato e gli Stati Uniti d'America dall'altro. L'Europa potrebbe essere definita un terzo polo sebbene non sia un produttore al pari dei primi due**, ma sicuramente con il complesso programma normativo in parte già emanato, in altra parte in discussione, esprime l'ambizione, quantomeno rispetto ad altri continenti, di volere avocare il più possibile a sé la gestione di questa nuova rivoluzione tecnologica nel proprio territorio. Infatti, il primo tema che si pone per i giuristi, ma altresì per tutti i soggetti che sviluppino prima ed utilizzano poi questa tecnologia, è che il fenomeno della digitalizzazione è in sé transnazionale.

Inoltre, ciascun ordinamento è espressione di una cultura e conseguente orientamento politico diverso; quindi bisogna chiedersi quali siano gli approcci dei tre



protagonisti sopracitati e quali siano le possibilità di armonizzazione delle rispettive posizioni, magari non tanto sul piano legislativo, bensì, come appare più probabile, su quello delle prassi e delle applicazioni pratiche, nonché sull'adattamento, anche solo linguistico, sulle regole già esistenti. Il quadro regolatorio complessivo, pur nella sua frammentazione e diversità di approccio, appare comunque piuttosto omogeneo su alcuni principi generali fondamentali.

Per quanto riguarda la Cina, nel 2019 sono stati emanati i Beijing Ai Principles dalla Beijing Academy of Artificial Intelligence, nonché pressoché contestualmente i Principles to Develop Responsible Ai for New Generation Artificial Intelligence: Developing Responsible Artificial Intelligence pubblicati dal New Generation Ai Governance

Committee, seguiti nel 2023 dalle Interim Measures for the Administration of Generative Artificial Intelligence Services. I principi enunciati dalle Autorità cinesi richiamano i medesimi proclamati anche dagli Stati Uniti e poi vedremo dall'Europa; anzi sin dal primo documento, ormai risalente a cinque anni fa, la Cina indica tra essi, quello denominato **"armonia e cooperazione", la cui esplicitazione esprime il desiderio che "...la cooperazione dovrebbe essere sviluppata attivamente per stabilire un ecosistema di governance dell'IA interdisciplinare, intersettoriale, interorganizzativo, interregionale, globale e completo, in modo da evitare una corsa dannosa all'IA e condividere l'esperienza della governance dell'IA e affrontare congiuntamente l'impatto dell'intelligenza artificiale con la filosofia dell'organizzazione della simbiosi".**

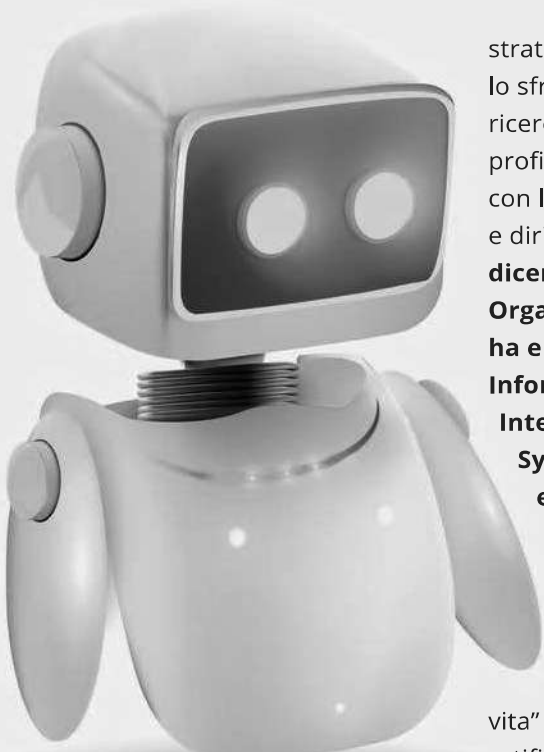
Vale la pena sottolineare come il Governo Asiatico sia consapevole

dell'impossibilità di pensare allo sviluppo ed utilizzo "locale" della tecnologia, pur nella nota competizione commerciale con gli Stati Uniti d'America e la posizione globale di questi ultimi per la presenza delle maggiori aziende produttrici.

Soprattutto in ragione di tale ultimo dato, si è sottolineata la diversità di prospettive attuative, lato cinese mediante l'enunciazione di raccomandazioni, ma sulla base di un modello dirigitico a carattere fortemente statale, con un tentativo di bilanciamento tra controllo governativo con la promozione dell'innovazione, confermato sia dalle proposte legislative dell'anno in corso, ma altresì dagli indirizzi giurisprudenziali emersi nella prima casistica di contenziosi; per converso, lato americano, mediante un approccio di soft law, autoregolatorio e orientato al mercato.

Il Governo americano anch'esso ribadisce i principi della "safety, security e trust", assumendo però un'iniziativa diversa coinvolgendo proprio le majors del settore, le sette aziende che di fatto, detengono il mercato: Amazon, Anthropic, Google, Inflection, Meta, Microsoft e OpenAi. Infatti, il Presidente Biden, nel 2023, ha proposto loro un codice di autoregolamentazione, per il quale le società si sono impegnate ad assicurare uno sviluppo, appunto, sicuro, affidabile e trasparente come sopraindicato.

Non solo: le società si impegnano a garantire anche attraverso esperti indipendenti la sicurezza, intesa sia come cybersicurezza, che come biosicurezza dei prodotti prima di immetterli sul mercato, intercettando i possibili rischi di applicazione, e ciò attraverso la circolazione delle informazioni tra industria, governo, società civile, accademia e altri soggetti.



Lo slogan che è stato usato “put security first”, comporta che le majors si siano impegnate altresì ad investire nella ricerca sempre in tema di rischi sulla violazione della privacy, sulle possibili discriminazioni, sui fenomeni cosiddetti bias, che in italiano si traduce solitamente con l'espressione “distorsione algoritmica”, e cioè un errore nel processo di apprendimento della “macchina” che deriva da assunzioni errate.

Negli Usa sono stati quindi pubblicati nel marzo 2023 da parte del Nist (National Institute of Standards and Technology – Agenzia del Governo degli Stati Uniti), un documento denominato **Ai Risk Management Framework** e il 30 ottobre 2023, il Presidente Biden ha emanato l'Executive Order on Safe, Secure, and Trustworthy Artificial Intelligence, che riprende i principi di cui all'accordo sopracitato. A livello internazionale, nel tentativo di armonizzazione, supplisce l'embrionale normativa volontaria internazionale, che si propone l'obiettivo di fornire

strategie e misure per supportare lo sfruttamento dell'AI ai fini di ricerca, servizi alla persona e profitto, gestendo i rischi associati con l'obiettivo di garantire sicurezza e diritti fondamentali. **Lo scorso 18 dicembre 2023 la Iso (International Organization for Standardization) ha emanato la Iso/Iec 42001 – Information Technology – Artificial Intelligence – Management System ed in previsione dovrà essere pubblicata la Iso 42005 “Information technology – Artificial Intelligence – Ai system impact assessment”.**

Lo scopo è proteggere, nel corso di tutto “il ciclo di vita” di un sistema di intelligenza artificiale, aspetti quali: sicurezza, tutela, equità, trasparenza, qualità dei dati e qualità dei sistemi, al fine di creare un sistema di gestione dell'intelligenza artificiale (Aims). **Da segnalarsi, sul tema, la Iso/Iec 23894 Information Technology – Artificial Intelligence – Risk Management, pubblicata nel febbraio del 2023, proprio incentrata sul tema del rischio connesso all'utilizzo.**

Tale norma tecnica ha preceduto di qualche mese l'approvazione dell'AI Act europeo, che ha concluso il proprio iter lo scorso 23 maggio, con l'approvazione del Consiglio dell'Unione Europea.

Esso rappresenta una terza via di regolamentazione rispetto a quelle cinesi e statunitensi sopraesposte, con un approccio hard law, una vera e propria regolamentazione giuridicamente vincolante, tutto basato sulla valutazione del rischio. Il documento normativo si inserisce in un complessivo programma regolamentare per la creazione di uno spazio digitale sicuro per favorire gli scambi e la ricerca.

Ricordiamo il Digital Service Act, entrato in vigore nel 2023, il quale prevede la regolamentazione della fornitura di servizi digitali,

applicabile per tutti gli intermediari che trasmettono e memorizzano informazioni, incluse piattaforme, motori di ricerca e servizi di hosting, offerti a destinatari all'interno dell'Unione Europea, **ma ciò che ci pare interessante evidenziare è che le prescrizioni si applicano a tutti coloro che operano nel mercato unico europeo, indipendentemente se la loro sede sia all'interno o al di fuori dell'Unione** (e ciò valga alla riaffermazione del valore transnazionale della prescrizione e della proposizione europea di affermare un proprio perimetro regolamentare coincidente con il territorio). Idem il coevo Digital Market Act che prevede la prevenzione degli abusi di posizione dominante da parte delle piattaforme, prescrivendo la disciplina antitrust, solo in una fase successiva, ad avvenuta violazione delle prescrizioni fornite.

L'approccio sottostante è quello introdotto dal Regolamento Gdpr del 2016, meglio noto come “legge privacy”, che introduce il concetto dell'accountability, per lo più tradotta, come responsabilizzazione. È una modalità di esercizio di risk management, ove un soggetto, in base ad una valutazione sui rischi di violazione dei dati personali, pone in atto misure di mitigazione/eliminazione del rischio. La normativa europea ribadisce questo principio, responsabilizzando gli operatori ma, per l'importanza degli effetti dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, li ha favoriti introducendo normativamente quattro classi di rischio, con un particolare focus sul mondo del lavoro. Sono state considerate pratiche di Ai vietate (rischio inaccettabile), l'identificazione biometrica in spazi pubblici, lo scraping di immagini per il riconoscimento facciale, la categorizzazione biometrica che valuta individui sulla base

dei comportamenti sociali o caratteristiche personali o che deduca le emozioni sul luogo di lavoro. **Ad alto rischio invece sono quelle applicazioni che possono creare un impatto sulla salute, sulla sicurezza e sui diritti fondamentali delle persone, e se esegue la profilazione di persone fisiche** (ad esempio i lavoratori). A rischio limitato sono stati considerati i sistemi che interagiscono con gli esseri umani, come i chatbot, con una serie di obblighi di trasparenza. E soltanto in via residuale, e solo per i sistemi con rischio basso o minimo, si è prevista l'applicazione di un codice di condotta di autoregolamentazione.

Nel nostro ordinamento poi, **il Disegno di Legge sull'intelligenza artificiale approvato dal nostro Consiglio dei Ministri lo scorso 23 aprile, ora al vaglio del Parlamento, come recita il comunicato stampa "...individua criteri regolatori capaci di riequilibrare il rapporto tra le opportunità che offrono le nuove tecnologie per il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini e i rischi legati al loro uso improprio, al loro sottoutilizzo o al loro impiego dannoso. Inoltre, introducendo norme di principio e disposizioni di settore che, da un lato, promuovano l'utilizzo delle nuove tecnologie per il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini e della coesione sociale e, dall'altro, forniscano soluzioni per la gestione del rischio fondata su una visione antropocentrica. In quest'ottica, il disegno di legge non si sovrappone al Regolamento Europeo di prossima emanazione, ma ne accompagna il quadro regolatorio in quegli spazi propri di diritto interno"**.

Le norme intervengono in cinque ambiti: la strategia nazionale, le autorità nazionali, le azioni di

promozione, la tutela del diritto d'autore, le sanzioni penali. Il documento ha una forte natura regolatoria, con un impianto molto pervasivo dell'utilizzo dei sistemi; è interessante vedere quanto l'obiettivo di valorizzare "la componente umana" sia stato riportato in ciascuna delle sezioni, ad esempio sottolineando il valore economico del dato o dell'autonomia e del potere decisionale del soggetto fruitore della tecnologia nell'interazione con la stessa. In materia di sviluppo economico si promuove l'utilizzo dell'IA nei settori produttivi da parte dello Stato e delle pubbliche autorità, e si favorisce l'utilizzo delle piattaforme di e-procurement delle amministrazioni pubbliche, ma dando centralità al principio dell'autodeterminazione e della responsabilità umana.

"La via italiana dell'intelligenza artificiale" pare quindi racchiudere gli approcci sopradescritti, trattandosi di norma supplementare al regolamento europeo, ma che altresì potremmo dire che occhieggia al modello cinese, nel prevedere ad esempio, un intervento pervasivo dello Stato, ma anche a quello statunitense che guarda al mercato ed all'iniziativa privata,

sia come libertà, quanto corrispondente responsabilità. Ciò che la caratterizza però è "l'umanesimo", più di ogni altra regolamentazione, cioè la valorizzazione dell'apporto dell'uomo nell'interazione con la tecnologia, il cui unico scopo è di migliorare la qualità di vita degli individui. Ritorna così la lezione del grande giurista Natalino Irti nel confronto con il filosofo Emanuele Severino di cui al "Dialogo su diritto e tecnica" pubblicato da Laterza nel 2001, indimenticabile scritto, il quale chiosava: "Si tratta di stabilire tra noi e la tecnica un rapporto che definirei di nuovo umanesimo, considerando la tecnica come una creatura dell'uomo, non come qualcosa che è fuori o contro di lui. Secondo una linea che nasce dal Rinascimento, la tecnica appartiene al mondo che l'uomo va costruendo nel corso della propria storia, e non è un nemico".

